



# SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

aderente alla Conf.s.a.l.

segreteria provinciale di Venezia

Via A. Aleardi, 80 - 82, 30172 VENEZIA-MESTRE

Tel. 041958464 (2 linee r.a.)

[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it)

[snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)

Prot. 10 /3b

Ve-Mestre, 17/01/2020

Al Dirigente Scolastico

I.C. Mirano 2

30035 Mirano (Ve)

[veic85700g@istruzione.it](mailto:veic85700g@istruzione.it)

Oggetto: Assenze del personale docente e ATA,  
Rif. Nota n. 9544/3.3.i del 17.12.2019

La circolare in oggetto "avvisa" le Referenti di plesso sulle modalità da osservare allorché il personale docente e ATA intenda richiedere *autorizzazione per "assenza" di servizio*:

- *Il dipendente dovrà consultarsi con la referente di plesso;*
- *la referente verifica la motivazione della richiesta e l'eventuale sostituzione, "che dovrà essere segnalata nella domanda stessa dell'interessato e controfirmato nonché allegato da corrispondente certificato medico o di autocertificazione";*
- *successivamente la richiesta dovrà essere inviata alla Dirigenza "per l'erogazione di eventuale autorizzazione".*

Lo Snals Confasal fa innanzitutto rilevare la farraginosità della procedura indicata, che risulta confusa per le referenti e per i dipendenti, oltre che del tutto anomala rispetto alle disposizioni di legge e contrattuali.

Non si capisce bene il senso della consultazione, della verifica della richiesta e soprattutto dell'eventuale sostituzione, segnalata dal dipendente stesso e controfirmata.

Questo criterio non può essere invocato per tutti i tipi di assenza.

L'art. 15 del CCNL/2007, per esempio, elenca i permessi retribuiti che sono un diritto, un diritto soggettivo del dipendente, sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell'Istituzione scolastica:


*Il dipendente della scuola ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:*

- *partecipazione a concorsi od esami;*
- *lutti*

- *per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*
- *matrimonio,*
- *ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, per esempio quelli relativi alla L.104/92.*

Quindi, per alcune tipologie di assenze, la “consultazione” appare inutile, la sostituzione non è un onere per il dipendente. E poi la controfirma ... , il certificato medico da allegare ... risultano essere elementi di aggravio e di confusione in procedure già codificate dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, la scrivente OS chiede la revoca della circolare in oggetto. Chiede, altresì, che sull'intera questione sia convocata un'apposita riunione per definire congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro e garantire il diritto alla fruizione dei permessi al personale docente e ATA nell'osservanza delle disposizioni vigenti.



  
Giovanni Giordano  
segretario provinciale